



## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

L'ANAC introduce un'app per il whistleblower

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Si configura il reato di falso in atto pubblico in caso di falsa autocertificazione dei verbali dell'assemblea

Non c'è diritto di covendita se si trasferisce solo la nuda proprietà

Per il reato di caporalato non è necessaria la finalità di lucro

La nomina dell'amministratore giudiziario è obbligatoria in caso di sequestro per equivalente

Non sussiste la diffamazione se non viene accertato l'indirizzo IP

Quantificazione del danno risarcibile in caso di responsabilità dell'amministratore

Divieto per l'avvocato di produrre in giudizio anche le proprie e-mail

---

## *L'ANAC introduce un'app per il whistleblower*

*Comunicazione dell'ANAC dell'8 febbraio 2018*

Con la comunicazione in oggetto, l'ANAC ha reso noto che a partire dal 7 febbraio 2018 è disponibile sul sito internet dell'Autorità un'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/01. In particolare, il dipendente che vuole effettuare una segnalazione dovrà accedere all'applicazione e compilare una serie di campi necessari a fornire agli uffici dell'ANAC tutte le informazioni necessarie, come ad esempio: l'amministrazione coinvolta, la qualifica e la mansione lavorativa del segnalante, la tipologia di condotta denunciata, i soggetti coinvolti, l'eventuale beneficio economico acquisito. In seguito, dopo aver registrato la segnalazione, al dipendente verrà fornito un *key code*, tramite il quale potrà successivamente dialogare in forma anonima con l'ANAC. Pertanto, essendo il nome segretato, nessuno, all'interno dell'Autorità, potrà conoscerlo liberamente, salvo il caso in cui non venga rilasciata apposita autorizzazione.

[torna su](#)

---

## *Si configura il reato di falso in atto pubblico in caso di falsa autocertificazione dei verbali dell'assemblea*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 febbraio 2018 n. 7857*

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che si configura il reato di falso in atto pubblico anche nell'ipotesi in cui un privato rilasci una dichiarazione falsa mediante attività di autocertificazione. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, nel caso di autocertificazione, le dichiarazioni rilasciate sono considerate come dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale; ciò è sufficiente a far sì che esse vengano equiparate ad un atto pubblico. In particolare, nel caso di specie è stato condannato l'amministratore di fatto di una società, il quale durante l'invio telematico dei verbali di assemblea alla Camera di Commercio aveva falsamente attestato la conformità di quei verbali agli originali cartacei.

[torna su](#)

## *Non c'è diritto di covendita se si trasferisce solo la nuda proprietà*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 febbraio 2018 n. 3951*

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di mera cessione della nuda proprietà delle azioni da parte del socio di maggioranza non scatta per i soci di minoranza il diritto di covendita (*tag along*). Infatti, ricorda la Suprema Corte, il predetto diritto si configura solo quando l'acquirente assuma il controllo della società per avere acquisito la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni, che nel caso di usufrutto, però, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., competono esclusivamente all'usufruttuario. Poiché nel caso di specie, il socio di maggioranza aveva trasferito esclusivamente la nuda proprietà delle azioni, mantenendone l'usufrutto, non era stato infatti trasferito in capo all'acquirente il diritto di voto collegato alle azioni. Pertanto, per i soci di minoranza non sussiste il diritto di covendita.

[torna su](#)

## Per il reato di caporalato non è necessaria la finalità di lucro

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 febbraio 2018 n. 7891

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato che, ai fini della configurazione del reato di caporalato, disciplinato dall'art. 603-bis cod. pen. così come modificato dalla L. 199/2016, non è necessaria la finalità di lucro. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il nuovo reato di caporalato *“punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro”*.

[torna su](#)

## La nomina dell'amministratore giudiziario è obbligatoria in caso di sequestro per equivalente

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 12 febbraio 2018 n. 6742

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali, disposto nell'ambito di un procedimento ex D.lgs. 231/2001, è obbligatoria la nomina dell'amministratore giudiziario. In particolare, ricorda la Suprema Corte, lo stesso D.lgs. 231/2001 prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre il sequestro per equivalente ai danni dell'ente imputato, prevedendo altresì che solo il custode amministratore giudiziario può consentire l'utilizzo e la gestione di tali beni agli organi societari al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. Infatti, la *ratio* di tale norma è quella di *“evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l'ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull'utilizzo e sulla gestione dell'azienda e di riferirne all'autorità giudiziaria”*. Per tale ragione, la nomina dell'amministratore giudiziario costituisce un presupposto imprescindibile.

[torna su](#)

## Non sussiste la diffamazione se non viene accertato l'indirizzo IP

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 febbraio 2018 n. 5352

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che non può scattare la condanna per diffamazione tramite internet se non è accertato l'indirizzo IP da cui proviene il messaggio che offende la reputazione. In particolare, la Suprema Corte, mediante la pronuncia in parola ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello non abbia dato risposta alle recriminazioni mosse dalla difesa e relative alla necessaria identificazione dell'intestatario dell'IP individuato, da cui provenivano le frasi diffamatorie. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, a causa dell'insufficiente motivazione circa il prospettato dubbio relativo all'eventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell'imputata per inviare il messaggio diffamatorio, nonché a causa del mancato rispetto del criterio legale di valutazione ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il quale richiede la convergenza, la concordanza e la precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.

[torna su](#)

## Quantificazione del danno risarcibile in caso di responsabilità dell'amministratore

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 1 febbraio 2018 n. 2500

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione, riprendendo le motivazioni contenute all'interno di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 9100/2015), ha statuito che, nel caso di specie, nell'ambito di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, la cessione da parte dell'amministratore di rami d'azienda a sé medesimo a prezzo vile e la mancata tenuta delle scritture contabili siano condotte illecite dell'organo gestorio e che tali condotte sono astrattamente idonee a porsi come causa del danno rappresentato dalla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. Tale quantificazione del danno risarcibile, ad avviso della Suprema Corte, non è tuttavia configurabile in via generale nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, ma deve essere quantificato in relazione al caso di specie ove venga dimostrato un inadempimento dell'amministratore astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato.

[torna su](#)

## Divieto per l'avvocato di produrre in giudizio anche le proprie e-mail

Consiglio Nazionale Forense – Sentenza del 21 novembre 2017 n. 177

Con la Sentenza in commento, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che sussiste una responsabilità disciplinare in capo all'avvocato che produce in giudizio scambi di e-mail con colleghi, anche nel caso in cui si tratti della propria corrispondenza. Infatti, ricorda il Consiglio Nazionale Forense, l'art. 48 del Codice Deontologico prevede che *"l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte"*. Conseguentemente, da un lato la normativa vigente non effettua alcuna distinzione tra mittente e destinatario e quindi il divieto di produzione di e-mail riguarda sia le comunicazioni ricevute sia quelle inviate; dall'altro lato, tale divieto di produzione sussiste anche qualora le e-mail prodotte non contengano una proposta transattiva ma semplici comunicazioni purché siano qualificate riservate.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)